

DETERMINAZIONE n. 53 del 26 agosto 2021

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;

VISTO lo Statuto dell’AGEA, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014;

VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008;

VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 28, relativo all’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quanto applicabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 153, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 – Suppl. ordinario n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

VISTI i decreti interministeriali in data 9 luglio 2009, recanti "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici" e equiparazione tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183 e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 42 abrogante l'obbligo del certificato di idoneità all'assunzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTO l'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale dispone che: *“Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale....”*.

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area VI della dirigenza, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del comparto Funzioni Centrali in cui sono confluiti, fra gli altri, gli Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 9 marzo 2020;

CONSIDERATA la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

RITENUTO che ai fini del presente bando si debba intendere: per “Laurea (L)”, il titolo accademico di durata triennale; per “Diploma di Laurea (DL)”, il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per “Laurea Specialistica (LS)”, il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito dopo la Laurea (L) di durata triennale, ora denominato “Laurea Magistrale (LM)” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per “Laurea Magistrale (LM)” il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

DETERMINA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia da inquadrare nei ruoli del personale dirigenziale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata AGEA.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale di ruolo dell’AGEA in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 5.
4. Il posto riservato, qualora non coperto, è assegnato agli altri concorrenti secondo l’ordine della graduatoria di merito.
5. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d del D.P.R. n.3/1957, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
6. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) Laurea (L) triennale nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze economiche (L33); Scienza dell’economia e gestione aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L14); Scienze

dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

- Laurea Magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico - aziendali (LM 77) Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al D.M. 09/07 /2009 recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

- diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al D.M. 9 luglio 2009 recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";

d) la Laurea (L), oppure Diploma di Laurea (DL), oppure Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM), devono essere rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titoli di studio rilasciato dalle Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea Magistrale (LM), oppure Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento, come descritti al punto c), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto è, altresì, ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;

- 4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - e) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
 - f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso, secondo il modello allegato al presente bando, entro il termine indicato al comma 5, esclusivamente via PEC all'indirizzo seguente: protocollo@pec.agea.gov.it. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”*.
2. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
3. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica di avvenuta consegna della PEC, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove, unitamente al documento di identità in corso di validità e alla copia del bonifico (riportante anche gli elementi identificativi) di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 5, comma 1, lett. r). Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. Le domande di partecipazione al concorso ricevute via PEC dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, comprovato dalla data ed ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna sono irricevibili.
5. La domanda di partecipazione viene compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando. Il candidato dovrà provvedere autonomamente alla stampa della propria domanda, che dovrà essere poi esibita e sottoscritta al momento dell'identificazione per l'effettuazione della prima prova scritta d'esame oppure dell'eventuale prova preselettiva.
6. La compilazione e l'invio via PEC della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza per l'invio *on-line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.
7. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
 - c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e che si impegna a tenere valido per tutta la durata della procedura concorsuale. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il godimento dei diritti politici;
 - f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - h) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva i candidati risultati vincitori prima dell'assunzione;
 - i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi

della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- k) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all'articolo 2, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
- l) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 2, comma 1, lett. d), precisando:
- se si trova nella posizione 1), la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi, e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
 - se si trova nella posizione 2), la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;
 - se si trova nella posizione 3), l'ufficio o l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
 - se si trova nella posizione 4), l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
- m) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- n) l'eventuale diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 2, del bando e/o l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
- o) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, da inviare entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it o a mezzo di raccomandata

postale con avviso di ricevimento indirizzata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- Area Amministrazione - Via Palestro, n. 81 – 00185 Roma;

- p) se intende avvalersi del beneficio di cui all’art. 6, comma 3, del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
 - q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) euro mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 20082 intestato “AGEA – Funzionamento” acceso presso la Banca d’Italia – Tesoreria Centrale dello Stato – codice IBAN IT51Q0100003245350200020082, avendo cura di specificare nella causale “[codice fiscale del candidato] - Contributo di segreteria concorso dirigenti AGEA”.
2. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 6 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dall’amministrazione.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda l’assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Area Amministrazione - Via Palestro, n. 81 – 00185 Roma oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it, entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all’amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'amministrazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 7 – Titoli valutabili

1. Ai sensi del DPCM 16 aprile 2018, n 78, sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
- a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
 - b) abilitazioni professionali;
 - c) titoli di carriera e di servizio;
 - d) pubblicazioni scientifiche.
2. Il valore complessivo dei titoli è determinato dalla Commissione di cui all'articolo 8, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nel massimo di 100 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli è aggiunto a quello determinato sommando i voti riportati dal candidato in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
3. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre 29 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
- a) voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) e Laurea Magistrale (LM), punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
 - b) Diploma di Laurea (DL), punti 2;
 - c) Laurea Specialistica (LS), punti 2;
 - d) Laurea Magistrale (LM), punti 2;
 - e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a punti 2;
 - f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a punti 4;
 - g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 3;

- h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 8; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4.
4. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 6, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
- a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 4, in relazione alla durata in ore;
 - b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 2, in relazione alla durata della docenza.
5. I titoli di cui ai commi 3 e 4 sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui ai commi 3 e 4 sono la durata dei corsi e la votazione finale conseguita, in quanto applicabili ai singoli titoli come sopra specificati, nonché il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.
7. Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
- a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 8;
 - b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame;
 - c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesti dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame.
8. Le abilitazioni professionali di cui al comma 7, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.
9. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 47, sono:
- a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al presente bando di concorso, per i quali è attribuibile un punteggio di 1,5 punti per anno, fino a un massimo di punti 30;
 - b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio di punti 10 (indipendentemente dal numero degli incarichi);

- c) incarichi di coordinamento e/ o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio di punti 5 (indipendentemente dal numero degli incarichi);
- d) avvenuto superamento, nel corso degli ultimi 10 anni, di procedure selettive interne con prove di esame, bandite dall'amministrazione pubblica di appartenenza, per le quali è attribuito 1 punto per ciascuna selezione, con un massimo di 2.
10. I titoli di cui al comma 9 sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 10 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
12. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi:
- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 - b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
 - c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
13. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
14. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 9, lettere a) e b), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.
15. Le pubblicazioni scientifiche, che devono essere trasmesse in formato .pdf in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 6, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice

1. Con determinazione del direttore dell'Area Amministrazione di AGEA sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.

2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due membri e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

Articolo 9 - Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a trenta volte il numero dei posti a concorso, sarà svolta una prova preselettiva, per l'espletamento della quale l'AGEA può avvalersi di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
2. Sul sito dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, all'indirizzo www.agea.gov.it, almeno quindici giorni prima, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la suddetta prova, nonché le informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 quesiti, da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti e vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e orali indicate nei successivi artt. 10 e 11, ovvero vertenti sui seguenti argomenti:

- diritto civile ed amministrativo;
- diritto dell'Unione Europea;
- economia pubblica;
- economia ed organizzazione aziendale;
- contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- diritto penale ed elementi relativi alla normativa anticorruzione vigente;
- statistica;
- elementi inerenti alla norma Privacy – GDPR.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una è esatta.

4. La prova preselettiva ivi compresa la correzione si svolge con modalità informatiche. La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date, meno 0,25 punti alle risposte errate.

5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,

pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

7. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso.

9. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

10. Con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami" - viene resa nota la pubblicazione sul sito internet dell'AGEA dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale interdisciplinare e sono dirette ad accertare il possesso di adeguate conoscenze in materie giuridico-amministrative, di economia e politica pubblica, con particolare riferimento all'economia e politica agraria, nazionale e comunitaria, di scienze dell'organizzazione e di pianificazione strategica, di scienza dell'amministrazione, di statistica, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali, con particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto alle frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 9.

Articolo 11 - Prove scritte

1. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione, prevede la redazione di un elaborato, che potrà consistere anche in più quesiti fino a un massimo di quattro, riguardante il diritto amministrativo e comunitario, l'economia e la politica economica, con particolare ma non esclusivo riferimento agli aspetti giuridici ed economici della Politica agricola comune, nonché alla legislazione, sia nazionale che europea che internazionale in materia agricola ed agroalimentare. La Commissione potrà definire le dimensioni massime dell'elaborato.

2. La seconda prova scritta, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione, consisterà nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento a questioni riguardanti l'attività istituzionale dell'AGEA, e potrà comprendere, tra quella fornita ai candidati, anche documentazione in lingua inglese. La Commissione potrà definire le dimensioni massime dell'elaborato.

3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
 4. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
 5. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
 6. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 100 punti. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove scritte, un punteggio di almeno 70/100.
 7. Ulteriori istruzioni operative sullo svolgimento delle prove scritte saranno comunicate almeno 15 giorni solari prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo www.agea.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 8. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti della ricevuta rilasciata dal sistema all'atto della presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
- Le modalità di esecuzione delle prove scritte potranno prevedere l'uso di tecnologie digitali per l'espletamento delle stesse in modalità telematica.

Articolo 12 - Prova orale

1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 11, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 - a. un colloquio sugli argomenti di cui al comma 7;
 - b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
 - c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso traduzione all'impronta di un brano di regolamento comunitario o linea guida di natura tecnica.
3. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della

prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7.

5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

6. Per sostenere la prova orale i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo PEC, oltre che presso il portale accessibile al seguente indirizzo web: www.agea.gov.it all'interno dell'area riservata predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.

7. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) economia e politica agraria; b) Politica Agricola Comune, anche con riferimento alle principali organizzazioni comuni di mercato; d) diritto civile, amministrativo e comunitario; e) contabilità di stato; f) diritto penale, anche con riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di Politica agricola comune; g) scienza dell'amministrazione; h) scienza dell'organizzazione; i) organizzazione e funzioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Articolo 12 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 300 punti, così ripartiti:

- a) 100 punti per la prima prova scritta;
- b) 100 punti per la seconda prova scritta;
- c) 100 punti per la prova orale.

2. La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, aggiunge ai punteggi conseguiti dal candidato anche il punteggio dei titoli di cui all'art. 7 e procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo di ciascun candidato.

Articolo 13 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Area Amministrazione - Via Palestro, n.81- 00185 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.

3. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 14 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.

5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.

7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 15 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con disposizione del Direttore dell'Area Amministrazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4. serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 16 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 22, la vincita del concorso non impegna l'Amministrazione all'assunzione.
2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di dirigente.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di dirigente di seconda fascia del ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, nonché dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018 (in cui è confluita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), sottoscritto il 9 marzo 2020.
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 272/2004, un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere in servizio effettivo presso l'AGEA, con qualifica dirigenziale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 17 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 18 - Accesso agli atti del concorso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito a conclusione della procedura concorsuale.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Articolo 19 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso l'Agenzia per le finalità di gestione della selezione stessa e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all'inquadramento professionale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Eccezionalmente altri soggetti, che forniscono all'Agenzia servizi connessi alla selezione, potranno conoscere i dati dei candidati. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva o alla posizione giuridico-economica del candidato.
2. Rispetto a tali dati ogni candidato può esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed il responsabile è individuato nel dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le

persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nell'ambito della procedura medesima.

Art. 21 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell'Agenzia incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente avviso è l'Area Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 22 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell'Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
Nel caso in cui, nel corso dell'iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
3. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed Esami", nonché all'interno del sito istituzionale dell'AGEA.
4. Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* della procedura e pertanto la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l'accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE

F. Martinelli